

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

16° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 LUGLIO 1988

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina del credito peschereccio di esercizio» (1033), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 10, 12, 13
BRINA (PCI) 11, 13
FIORINO, sottosegretario di Stato per la marina mercantile 11, 12, 13
RUFFINO (DC), relatore alla Commissione .. 10, 11, 12

«Proroga del termine relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrendamento della proprietà contadina» (1117)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 13, 15
DE CINQUE (DC) 13
FAVILLA (DC), relatore alla Commissione ... 13, 14

«Proroga del termine per il funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte dirette» (1175) approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 2, 4, 6 e passim
BRINA (PCI) 5
DE CINQUE (DC) 4, 9
DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze 7, 9
LEONARDI (DC), relatore alla Commissione 2, 7, 9
RUFFINO (DC) 6

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Proroga del termine per il funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte dirette» (1175), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proroga del termine per il funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte dirette», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Leonardi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, tra l'altro prevedeva, al secondo comma dell'articolo 4, il termine del 30 giugno 1988 per la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari. Era, altresì, prevista la facoltà del Ministro delle finanze di provvedere, con apposito decreto, alla soppressione di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 644 del 26 ottobre 1972; uffici che continuavano l'esercizio delle proprie funzioni relativamente ai rapporti tributari sorti anteriormente alla data del 1° gennaio 1974.

Con il disegno di legge oggi al nostro esame si propone la proroga di due anni, dal 30 giugno 1988 al 30 giugno 1990, del funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte dirette ancora in esercizio.

Dalla relazione governativa che accompagna il disegno di legge si evince il disagio che deriverebbe all'Amministrazione finanziaria, proprio nel momento in cui da tutte le parti essa viene sollecitata ad un impegno sempre maggiore per affrontare il fenomeno dell'evasione, dell'erosione e dell'elusione tributaria, se alla scadenza del 30 giugno 1988, ormai superata visto che siamo al 7 luglio, l'attività di alcuni uffici finanziari fosse interrotta. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette che già avrebbero dovuto essere soppressi, ma che sono ancora funzionanti, sono ben 64 e questi avrebbero dovuto interrompere la loro attività alla scadenza del 30 giugno di quest'anno, termine ultimo concesso dalla proroga prevista dal decreto-legge n. 326 del 1987.

Degli 80 uffici di cui era prevista la chiusura, solo 16 sono stati soppressi mentre gli altri 64 sono ancora in funzione. Questo termine di cui si parla ha subito dei reiterati rinvii fin dal gennaio 1977 in quanto la prima scadenza era prevista al 31 dicembre 1977. Le ragioni addotte dal Governo per il rinvio della chiusura degli uffici riguardano sia la

mancata definizione territoriale, sia la non entrata in funzione dei previsti centri di servizio che avrebbero dovuto procedere al coordinamento e al riordino delle funzioni degli uffici stessi.

Il Governo ammette, infatti, che in questi dodici anni l'Amministrazione finanziaria non è stata in grado di procedere all'aggregazione degli uffici in distretti omogenei dal punto di vista economico, geografico e amministrativo. Certo, tutto ciò non rappresenta un titolo di merito nè per il Governo, nè per l'Amministrazione finanziaria, ma questi sono i tempi quasi biblici che ricorrono sovente quando si tratta di riformare l'esistente.

Tuttavia, è inutile perdersi in polemiche sterili e fini a sè stesse e vediamo cosa propone il Governo per ovviare a tale inconveniente e quale è la scadenza ultima per l'impegno che il Governo si assume. Ci viene richiesto un atto di fede su questa proposta governativa e noi intendiamo rivolgere lo stesso l'auspicio che non si debba ritornare sull'argomento fra due anni se non per constatarne la piena attuazione.

La proposta di legge si fonda sul presupposto che entro giugno 1990 dovrebbe completarsi la rete dei centri di servizio; inoltre, entro quel termine si dovrebbe procedere alla graduale revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, soprattutto quelle di piccole dimensioni, tenuto conto che il disegno di legge consente al Governo di provvedere alle suddette soppressioni anche prima della scadenza dei due anni purchè si verifichino le condizioni previste.

Durante l'esame del presente disegno di legge da parte della Commissione finanze della Camera dei deputati è emerso che i centri di servizio di Roma, Milano e Firenze sono da tempo entrati in funzione, mentre nell'aprile scorso sono entrati in funzione i centri di servizio di Bari, Pescara e Venezia e nell'aprile 1989 dovrebbero entrare in funzione i centri di servizio di Bologna e Genova. Per i rimanenti centri di Salerno, Palermo, Torino e Bergamo il termine previsto è quello dell'aprile 1990. Pertanto la data del 30 giugno 1990 prevista dal disegno di legge oggi all'esame per la soppressione relativa agli uffici distrettuali appare obiettivamente motivata perchè entro quella data questi adempimenti dovrebbero essere assolti.

Tenuto conto di quanto è già stato attuato sotto il profilo organizzativo e di quanto ci si propone di attuare alle scadenze previste, la Commissione finanze della Camera dei deputati ha proposto una diversa formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame e, anzichè una scadenza unica del 30 giugno 1990, prevede alcune scadenze differenziate. Per il 31 dicembre 1988 prevede la soppressione di quegli uffici compresi in un distretto nel quale sia in funzione, alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, un centro di servizio delle imposte dirette; entro il 30 giugno 1989 gli uffici compresi nel distretto il cui centro di servizio entrerà in funzione entro tale data, mentre si prevede la scadenza del 30 giugno 1990 per tutti gli altri uffici. Questa diversa formulazione è stata approvata all'unanimità dalla Commissione finanze della Camera e l'Assemblea l'ha approvata a larghissima maggioranza.

Invito ora la nostra Commissione, riunita in sede deliberante, ad esprimere un voto analogo a quello della Camera e ad approvare il disegno di legge così come pervenutoci.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Leonardi per la sua esposizione. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE CINQUE. Sono contrario ad approvare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati e ritengo che il Governo aveva fatto bene a fissare il termine al 30 giugno 1990. Tutto il problema degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, soprattutto in materia di imposte dirette ma anche di imposte indirette, meriterebbe un ripensamento da parte dell'Amministrazione finanziaria stessa e anche da parte di questa Commissione. Il disagio derivante dall'accentramento degli uffici che si è verificato dopo il 1972 è avvertito in modo particolarmente grave dall'utenza perchè vi sono alcune province di notevole estensione nelle quali gli uffici, prima in numero non inferiore a 7-8, si sono ridotti a due soltanto e, in certi casi, anche ad un solo ufficio sito nel capoluogo di provincia.

Non dimentichiamo che gli uffici periferici delle finanze assolvevano anche ad una funzione di catasto e di certificazione che oggi invece viene accentrata, con grave disagio, nell'ufficio tecnico erariale. Basti pensare ad un cittadino che deve partire da un comune lontano per richiedere un certificato che gli verrà rilasciato dopo non si sa quanti giorni, con conseguente disagio per viaggi, e tutto ciò che ne deriva.

Ma il problema non è tanto il termine del rilascio quanto il disagio che si verifica per il cittadino o per il professionista che questi incarica - naturalmente a pagamento - di andare a fare una richiesta di certificazione. Non so, quindi, se l'attività certificativa dell'ufficio della imposte dirette (che pure deve essere svolta) possa essere accentrata in pochi uffici o se, invece, non possa essere lasciata in maniera più diffusa, largamente presente nel territorio, così come è sempre stato.

Se tornassimo alla formulazione originaria del Governo, avremmo anche la possibilità di avviare un certo discorso nel biennio che si chiuderà il 30 giugno 1990. Effettivamente, questo accentramento nei centri di servizio delle imposte dirette creerà disagi ai quali non si potrà ovviare: ad esempio, il centro di servizio di Pescara esso comprende tre regioni, con una massa enorme di lavoro che, se è vero che viene svolta con sistemi di automazione e di informatizzazione, è anche vero che è svolta in una località che è assai lontana dai contribuenti anche per i contatti dell'ufficio con i contribuenti stessi.

Ecco perchè vorrei, con questo, parlare anche della possibilità che agli uffici periferici vengano restituite quelle funzioni in materia catastale che hanno già assolto e che dovrebbero continuare ad assolvere; non capisco infatti perchè non si possa attuare anche in periferia il processo di automazione catastale e di comunicazione dei dati in modo che il cittadino possa avere agevolmente la certificazione che gli occorre senza doversi recare ogni volta nel capoluogo di provincia.

Propongo quindi in via principale un emendamento con il quale l'articolo 1, così come riformulato dalla Camera dei deputati, viene sostituito dal testo originariamente proposto dal Governo e le ragioni di ciò le ha illustrate il collega Leonardi nella sua relazione, sottolineando

il modo in cui il Governo aveva accolto alcuni dati di carattere essenziale della sua relazione.

In via subordinata, ove non venisse accolto l'emendamento principale, propongo un emendamento aggiuntivo all'articolo 1 come formulato dalla Camera, nel senso di dare facoltà al Ministro delle finanze, sentite le Regioni interessate, di prorogare fino a due anni i termini di cessazione degli uffici situati in zone montane o di particolare interesse economico.

Vorrei pertanto raccomandare l'accoglimento di tali emendamenti, in via principale il primo, subordinando il secondo all'accettazione o meno del primo, perchè ritengo che la formulazione adottata dalla Camera dei deputati sia troppo giugulatoria e non tenga conto di esigenze effettive dell'utenza, nonchè dell'Amministrazione finanziaria.

BRINA. Questo è un problema che si trascina da molti anni; la soppressione di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette era prevista con l'entrata in funzione della stessa riforma. Registriamo adesso una resistenza oggettiva da parte delle realtà locali per il mantenimento di uffici che il disegno riformatore aveva in qualche modo soppresso.

Ora credo che la riformulazione dell'articolo 1 da parte della Camera dei deputati sovverta in qualche modo i termini del problema perchè cerca di ancorarlo all'entrata in funzione di uffici che hanno poco a che vedere con il disegno riformatore iniziale cui era agganciata la soppressione di quei distretti periferici che si ritenevano non necessariamente collegati all'attività dell'Amministrazione finanziaria.

Si cerca perciò un ancoraggio per giustificare una proroga che in questo modo non sarebbe più soltanto di dodici mesi ma diventerebbe di ventiquattro mesi; si tratta di una operazione di chirurgia assai strana che non mi soddisfa molto anche se poi, verificando gli atti, risulta che il testo così definito è stato approvato alla Camera quasi all'unanimità, nonostante i possibili voti contrari. Si tratta, quindi, del frutto di un compromesso in Commissione che ha visto il concorso di tutte le forze politiche.

A mio avviso, il problema si presenta e va risolto in una logica che il testo della Camera stravolge, anche se cerca di fissare dei collegamenti temporali tra l'entrata in funzione di grandi uffici nei centri regionali e la soppressione definitiva dei distretti più decentrati.

L'altra considerazione da fare è relativa alle argomentazioni del senatore De Cinque, che sono fondate, nel senso che rispondono ad una logica funzionale perchè, se non altro, c'è il termine del 30 giugno. Si deve dare atto al Governo di aver voluto risolvere questo problema non con un decreto-legge ma attraverso un disegno di legge. Quindi, se rimettessimo tutto in discussione, respingendo il provvedimento di nuovo alla Camera, rischieremo di creare un vuoto che, in qualche modo, poi dovrebbe trovare copertura con un provvedimento di urgenza.

Quindi, alla luce di queste considerazioni, con le riserve di fondo che ho espresso, daremo il nostro voto favorevole al testo pervenutoci dalla Camera.

RUFFINO. Signor Presidente, credo che tutto sommato la Camera dei deputati, approvando questo disegno di legge nel modo e con le modalità con cui lo ha fatto, abbia cercato di contemperare alcune esigenze – anche contrapposte – ed abbia soprattutto tenuto conto delle dichiarazioni rese in quella sede dal rappresentante del Governo. È stata sottolineata la necessità di pervenire alla soppressione di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette in rapporto alla entrata in funzione dell'automazione e alla costituzione dei centri di servizio.

Questo è stato l'orientamento – che mi pare, tutto sommato, meriti un qualche apprezzamento anche da parte nostra – sulla *vexata quaestio* già proposta tante volte al nostro esame.

Devo dire, poi, che mi preoccupa l'osservazione fatta dal senatore Brina e cioè che il termine era stato fissato al 30 giugno 1988: poichè siamo già ai primi di luglio, il rinvio di questo provvedimento alla Camera comporterebbe *ipso facto* la necessità per il Governo di procedere con un decreto-legge per sopperire a queste carenze e per determinare una ulteriore proroga della stentata vita di tali uffici.

Peraltro apprezzo gli emendamenti proposti dal senatore De Cinque; in modo particolare quello che dà facoltà al Ministro delle finanze, tenuto conto della particolare situazione delle zone montane o di località di particolare interesse economico, di prorogare fino a due anni il termine di sopravvivenza di questi uffici.

Quanto proposto dal senatore De Cinque mi pare contemperì l'iniziale proposta del Governo e la modifica introdotta dalla Camera dei deputati.

Se l'approvazione dell'emendamento presentato dal senatore De Cinque in via subordinata non costituisca un ostacolo all'*iter* del provvedimento, concorderei sull'impostazione proposta, purchè venissero eliminate le parole: «sentite le Regioni interessate», anche se inviterei il senatore De Cinque a ritirare il primo emendamento da lui presentato.

Del resto, il regionalismo anche in Parlamento non dico che abbia fatto il suo tempo – me ne guardo bene – ma è visto in un'ottica molto più obiettiva e realistica. Comunque, ritengo che per quanto attiene all'organizzazione degli uffici periferici finanziari dello Stato è bene che le Regioni siano tenute a parte. Si occupano già di tante questioni, anche di alcune in cui non hanno competenza alcuna. È opportuno quindi che il Parlamento non riconosca alle Regioni una competenza che, a mio avviso, non compete loro in alcun modo.

Ribadisco pertanto la mia posizione: esprimo apprezzamento sulla proposta approvata a larghissima maggioranza dalla Camera dei deputati che, anche se forse eccessivamente schematica, pone finalmente termine entro il giugno del 1990 ad una riforma varata nel 1972 e che quindi ha già alle spalle 16 anni; dichiaro la mia adesione a quanto proposto in via subordinata dal senatore De Cinque (eliminato però l'inciso: «sentite le Regioni interessate»), con cui si attuerebbe una sorta di delegificazione, che ritengo opportuna, e si recupererebbe in parte la proposta iniziale del Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Pur rendendomi conto delle ragioni espresse dai senatori De Cinque e Ruffino, non riterrei opportuno apportare modifiche al testo perchè ciò ritarderebbe l'approvazione definitiva del provvedimento.

Apprezzo la correttezza del Governo che non è ricorso in questo caso alla decretazione d'urgenza ma ci ha proposto il disegno di legge oggi in discussione. Comunque, mi permetto di dire che rinviando ancora l'approvazione del provvedimento potremmo fornire un altro alibi ad ulteriori proroghe oltre il 1990.

Prendo atto della disponibilità espressa ad escludere le Regioni, anche perchè diversamente tra due anni saremmo ancora qui a discutere di questo ritardo.

Le preoccupazioni manifestate sono anche le mie, però questo è un discorso che forse andava fatto a suo tempo, mi riferisco alle tabelle A e B che prevedevano in modo puntuale gli uffici che venivano soppressi; forse era quello il momento in cui si doveva intervenire ed indurre il Governo ad adottare provvedimenti. Oggi noi rimproveriamo al Governo di avere attuato con ritardo queste tabelle. Mi sembrerebbe, perciò contraddittorio frapporre ora degli ostacoli che provocherebbero un ulteriore ritardo.

Non escludo che qualche disagio potrà verificarsi; sarei però d'accordo con il senatore De Cinque se dovessimo constatare che la soppressione di questi uffici avvenisse in assenza di una proposta di efficienza e di razionalizzazione diversa. Credo che i centri di servizio e la meccanizzazione che oggi è già in atto presso alcuni uffici dovrebbero eliminare, se non tutte, almeno gran parte delle carenze che il senatore De Cinque giustamente faceva rilevare.

Ritengo tuttavia che merita fiducia l'impegno da parte del Governo teso a realizzare, entro i prossimi due anni, questo obiettivo, e portare a termine la riforma. Sono decisioni già assunte, in base alle quali oggi chiediamo l'approvazione e l'attuazione di questo disegno di legge di riforma. Ricordo che nell'ottobre scorso, in questa stessa Commissione, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge dell'agosto precedente (di cui io stesso ero relatore), più voci si levarono per sottolineare questi ritardi e disfunzioni. Siamo arrivati al 7 luglio e ci troviamo di fronte ad una situazione che giuridicamente ha avuto termine il 30 giugno. Non possiamo lasciare più a lungo gli uffici in questa incertezza. Rinviare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento significherebbe costringere il Governo a ricorrere alla presentazione di un decreto-legge.

Concludendo, pur riconoscendo - ripeto - la validità degli argomenti evidenziati dalle proposte emendative del senatore De Cinque, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera per renderlo esecutivo al più presto.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Condivido le osservazioni del relatore, pertanto non ripeterò cose già dette.

Vorrei soltanto aggiungere che il Governo ha ritenuto di dover aderire alla modifica introdotta alla Camera proprio per sottolineare la ferma volontà di pervenire rapidamente all'attuazione di questo processo di ristrutturazione degli uffici e di fare entrare in funzione i

nuovi centri di servizio secondo il programma di scadenze temporali prestabilite.

Questa considerazione riguarda in particolare l'emendamento che sostanzialmente tende a riprodurre l'impostazione originaria che il Governo aveva dato al problema, anche per evitare una sorta di conflitto tra i due rami del Parlamento. Vi è stata un'unanime convergenza della Commissione finanze della Camera dei deputati proprio su tale formulazione.

Naturalmente non posso non condividere anche le altre motivazioni, cui faceva riferimento il senatore Ruffino, per quanto riguarda alcune perplessità circa l'assunzione di un ruolo delle Regioni anche in questa materia. Credo anzi di poter aggiungere che tale considerazione dovrebbe forse essere tenuta presente in altre sedi di dibattito che per ora ci competono, come quella della riforma del Ministero, dove probabilmente qualche orientamento, che sembra prevalente, meriterebbe una riflessione proprio di fronte alla preoccupazione che forse troppe interferenze regionali rischiano di indebolire l'efficacia dell'azione dello Stato.

Quindi, pur apprezzando lo spirito della proposta, complessivamente la mia opinione non può che essere quella di insistere caldamente per non modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il termine del 30 giugno 1988 previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato come segue: al 31 dicembre 1988, per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale sia in funzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, un Centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1989, per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale entri in funzione, entro la medesima data, un Centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1990, per i residui uffici.

A questo articolo sono stati presentati dal senatore De Cinque due emendamenti. Il primo tende a sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

«1. Il termine del 30 giugno 1988 previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 30 giugno 1990. È fatta comunque salva la facoltà al Ministro delle finanze di provvedere, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*,

alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644».

Il secondo emendamento, subordinato al primo, tende ad aggiungere dopo l'articolo 1, il seguente:

«1-bis. Il Ministro delle finanze ha facoltà di prorogare sino a due anni i termini suddetti in caso di uffici siti in zone montane o di particolare interesse economico, sentite le Regioni interessate».

DE CINQUE. Ritiro il primo emendamento sostitutivo dell'articolo 1, mentre il secondo emendamento lo mantengo, seppur corretto in base alle osservazioni del senatore Ruffino, cioè togliendo l'espressione: «sentite le Regioni interessate». Non credo che esista il problema di approvare urgentemente il disegno di legge, visto che la scadenza del 30 giugno 1988 l'abbiamo già superata di sette giorni; se restituiamo domani il disegno di legge alla Camera dei deputati, senza stravolgerne il testo, questa potrebbe approvarlo in settimana magari in sede legislativa. Martedì o mercoledì della prossima settimana il testo potrebbe già essere licenziato e da sette giorni di carenza legislativa passeremmo a dieci o dodici al massimo; credo che questo non costituirebbe uno stravolgimento delle istituzioni che possa provocare un dissesto nell'Amministrazione.

Vorrei restituire al Governo la facoltà, che aveva nel precedente testo, di chiudere alcuni uffici periferici prima della scadenza, mentre con questo emendamento consentiamo all'autorità amministrativa, che deve valutare le situazioni locali, la possibilità di prorogare per due anni con un procedimento alla rovescia. Non credo che offenderemo la suscettibilità dell'altro ramo del Parlamento se modificiamo questo testo; certo non è colpa nostra se la Camera ha approvato il disegno di legge il 30 giugno, cioè il giorno della scadenza.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento sostitutivo è ritirato mentre resta in piedi il secondo con la soppressione delle parole «sentite le Regioni interessate». Trattandosi di un articolo aggiuntivo, sarà messo in votazione dopo l'articolo 1.

Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Sull'articolo aggiuntivo mi rimetto al Governo.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. È estremamente imbarazzante esprimere un parere su questo emendamento che sicuramente rafforza i poteri del Governo in ordine a tale vicenda. Tuttavia mi permetterei di rivolgere un ulteriore caldo invito a ritirarlo proprio per evitare un conflitto con l'altro ramo del Parlamento che credo non voglia proprio questo, cioè lasciare al Governo questa facoltà.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore De Cinque, tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 1, il seguente: «Il Ministro delle finanze ha facoltà di prorogare sino a due anni i termini suddetti in caso di uffici siti in zone montane o di particolare interesse economico».

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1988.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Disciplina del credito peschereccio di esercizio» (1033), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disciplina del credito peschereccio di esercizio», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa il 30 giugno.

RUFFINO, relatore alla Commissione. Come i colleghi ricorderanno, al disegno di legge sono stati presentati alcuni emendamenti da parte del Gruppo comunista e da parte mia. Poichè siamo in sede deliberante su questi emendamenti è stato richiesto il parere della 5^a Commissione, perchè almeno uno di essi può comportare oneri finanziari ed in questo caso il parere è obbligatorio. Tuttavia tale parere non è pervenuto ed essendo esso indispensabile non possiamo procedere all'approvazione del disegno di legge, per lo meno per quelle parti interessate dagli emendamenti.

PRESIDENTE. Osservo che non è prevedibile una sollecita emanazione di detti pareri da parte della 5^a Commissione.

RUFFINO, relatore alla Commissione. Si potrebbe procedere all'approvazione del disegno di legge al nostro esame senza attendere il

parere della 5^a Commissione, nell'ipotesi in cui sia il Gruppo comunista che io stesso fossimo disposti a ritirare gli emendamenti che comportano problemi di copertura. Altrimenti occorre rinviare l'esame del provvedimento.

BRINA. Nella scorsa seduta, con l'ausilio dei tecnici è emerso che se non si stabilisce il regime della cambiale agraria anche per questa forma di credito le agevolazioni non sono applicabili. Non vogliamo far approvare per forza il nostro emendamento, ma dobbiamo risolvere questo nodo ed approvare una legge che sia agibile nel rapporto con gli operatori.

FIORINO, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Ho cercato di avere un ulteriore parere da parte degli uffici del Ministero e, anche a nome dell'onorevole Sacconi, con il quale mi sono consultato, anche se il Ministero competente sarebbe quello delle finanze, posso dire che non è proprio irrilevante ai fini dell'efficacia del provvedimento l'equiparazione alla cambiale agraria.

Per quanto riguarda le altre questioni il Ministero evidenzia che, intanto, questo provvedimento avrebbe dovuto avere efficacia per il 1987 e il 1988; la Camera l'aveva approvato l'11 maggio 1988 e non è stato possibile andare avanti. Se non riusciremo ad approvarlo in tempi brevi verrebbe nullificato il provvedimento nel suo insieme.

Riguardo agli emendamenti, il parere della Commissione bilancio della Camera è stato condizionato alla non equiparazione alla cambiale agraria e quindi si presume, senza nulla togliere all'autonomia del Senato e di questa Commissione, che la Commissione bilancio della Camera difficilmente possa tornare indietro rispetto al suo parere.

Per quanto concerne il primo emendamento, c'è da dire che la priorità nelle operazioni di credito stabilita per le cooperative e loro consorzi è in linea con quanto previsto dalla legge n. 41 del 1982 che, all'articolo 25, fissa la stessa priorità per la concessione dei contributi e dei finanziamenti a tasso agevolato. Il senatore Ruffino l'altra volta sollecitava un certo chiarimento da parte del Governo: posso dirgli che la normativa è in linea con quanto previsto e attiene ai contributi e ai finanziamenti al credito agevolato.

In ogni caso il Governo insiste affinché la Commissione licenzi il provvedimento e, pertanto, invita pressantemente i presentatori degli emendamenti - senza entrare nel loro merito ma per la necessità di varare uno strumento che possa far attingere al credito peschereccio di esercizio - a ritirare gli emendamenti stessi partecipando all'approvazione del provvedimento.

Inoltre, anche le organizzazioni associative (a volte convergendo, altre volte divergendo) hanno sollecitato il varo del provvedimento. Per questi motivi il Governo insiste per l'approvazione del provvedimento, anche per esigenze temporali.

RUFFINO, *relatore alla Commissione*. Non ritengo fondate le obiezioni circa minori gettiti che deriverebbero dagli emendamenti da me presentati e da quelli dei senatori comunisti, dato che la cambiale pesca oggi non esiste ed anche il credito peschereccio risulterebbe

notevolmente incrementato dalle agevolazioni concernenti l'imposta sostitutiva.

PRESIDENTE. Senatore Ruffino, direi di attendere il parere della 5^a Commissione. Il rappresentante del Governo, con grande obiettività, ci ha detto che la 5^a Commissione dell'altro ramo del Parlamento respingerebbe questi emendamenti perchè privi di copertura.

Noi, come controdeduzione, abbiamo sostenuto che non è possibile parlare di una minore entrata per il bilancio dello Stato, perchè si tratta di provvidenze a carattere nuovo, introdotte per la prima volta. Quindi non si può paragonarle ad entrate precedenti che, sotto questo profilo, non erano previste nel bilancio. Si tratta di ingegnerie che soltanto degli esperti, degli economisti possono giustificare e capire.

Dobbiamo ancora verificare se la Commissione bilancio, sui nostri emendamenti e su quelli presentati dal Gruppo comunista, dirà che comportano minori entrate per lo Stato e quindi non hanno la necessaria copertura; se ciò si verificherà, ne prenderemo atto e ritireremo gli emendamenti. Tutto questo è pregiudiziale ad ogni tipo di discorso.

Pertanto il mio suggerimento è di sollecitare il parere della Commissione bilancio e, sulla base di tale parere, uniformare il nostro atteggiamento e le nostre decisioni.

FIORINO, sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Vorrei che si andasse avanti, anche perchè ho una certa esperienza sulla puntualità dei pareri che si richiedono, sulle sconvocazioni delle sedute, eccetera. Siccome si tratta di un provvedimento che si trascina da tempo, insisterei soprattutto per quanto riguarda i tempi. Ho detto che i provvedimenti si possono sempre migliorare e questo non è certamente perfetto. Tuttavia mi sentirei di insistere nella mia richiesta ai senatori Ruffino e Brina, proprio perchè sono preoccupato per le difficoltà esistenti, pur rendendomi conto delle argomentazioni svolte.

Se è possibile, vi invito a recepire queste sollecitazioni; altrimenti, essendo il nostro un regime democratico, mi rimetto alle decisioni della Commissione.

RUFFINO, relatore alla Commissione. In realtà siamo nelle mani della 5^a Commissione.

FIORINO, sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Se si potesse passare all'esame del disegno di legge, senatore Ruffino, avremmo compiuto veramente un passo molto importante.

RUFFINO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il nostro emendamento ricalca il testo del disegno di legge governativo che aveva recepito la raccomandazione dell'Associazione bancaria italiana (alla quale ci richiamiamo), cioè quella di inserire il privilegio legale, ossia la parificazione della cambiale peschereccia a quella agraria, altrimenti il provvedimento non potrebbe incidere.

Non sono un esperto in materia, ma il testo del Governo era concepito in questi termini, pertanto non capisco il modo in cui ha operato la Camera dei deputati.

FIORINO, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Nessuno qui fa osservazioni: la questione è stata spostata sul problema dei tempi di approvazione e di verifica.

BRINA. Le faccio rilevare, onorevole Sottosegretario, che gli emendamenti sono stati firmati da vari Gruppi.

PRESIDENTE. Visto il dibattito che si sta svolgendo, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, anche per dar modo alla Commissione bilancio di esprimere il proprio parere.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

«Proroga del termine relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina» (1117)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Proroga del termine relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina».

È mio dovere precisare che la Commissione bilancio non ha ancora emesso i pareri, nè sugli emendamenti, nè sul disegno di legge nel suo complesso.

Riprendiamo comunque la discussione sospesa nella seduta del 16 giugno scorso procedendo nella illustrazione degli emendamenti.

FAVILLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, agli emendamenti già presentati se ne sono aggiunti altri due. Pertanto è necessario avere anche su questi ultimi il parere della Commissione bilancio.

DE CINQUE. Signor Presidente, credo che l'emendamento da me presentato insieme al senatore Candioto sia stato proposto da altri colleghi con la stessa formulazione.

In uno dei tanti decreti-legge del 1983, concernente tra l'altro argomenti di carattere previdenziale, fu introdotta una norma che prevedeva l'esenzione dall'INVIM per i conferimenti in società costituite o da costituirsi di aziende agricole. Questa norma ha incontrato un certo favore da parte del mondo agricolo perchè ha consentito la graduale trasformazione dell'agricoltura, soprattutto a livello imprenditoriale, da forme individuali o familiari in forme societarie e quindi un adeguamento alla moderna dinamica economica; in pratica sono state costituite o incrementate società con apporti di aziende agricole, che hanno così avuto la possibilità di operare servendosi di strumenti certamente più moderni come sono appunto le società rispetto alla tradizionale forma dell'agricoltura italiana fondata

su basi individuali o al massimo di comunione familiare, di natura ereditaria o meno. Il termine relativo a queste agevolazioni è scaduto il 30 giugno scorso. Di qui la nostra proposta, che sembra anche attinente alla materia di cui ci stiamo occupando, in aggiunta alla proroga delle agevolazioni che costituiscono l'oggetto del provvedimento, su cui mi sono dichiarato d'accordo. Anzi, a questo riguardo, si potrebbe anche osservare che, ad esempio, non si capisce perchè, mentre per l'imposta di registro e per quella ipotecaria o di trascrizione vi è la misura fissa, per quella catastale debba essere lasciata l'imposta proporzionale. Quindi, probabilmente sarebbe stato anche opportuno stabilire che la misura è fissa sia per l'imposta di registro, sia per quella ipotecaria che per quella catastale; tra l'altro faremmo una diversa valutazione rispetto ad altri regimi tributari. Comunque su questo non abbiamo presentato un emendamento.

Per quanto riguarda la nostra proposta emendativa, si chiede che analoga proroga per uguale periodo sia concessa a questa agevolazione, che - ripeto - mira a prorogare l'esenzione dall'INVIM per i conferimenti in società di aziende agricole. Ricordo che naturalmente il concetto di azienda agricola deve essere inteso nel senso di unità tecnicamente ed economicamente organizzata; quindi non si applica solo al mero conferimento di fondi agricoli ma ad aziende che abbiano una propria individualità economica ben distinta.

Per questi motivi auspico l'approvazione di questo emendamento.

FAVILLA, *relatore alla Commissione*. È stato presentato, da parte dei senatori Leonardi, Coviello, Vercesi e da me anche un emendamento tendente ad aggiungere il seguente articolo: «Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o società cooperative di cui all'articolo 1-bis della tariffa, parte I, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modificazioni, si applica l'imposta di registro nella misura dell'8 per cento a condizione che la certificazione della sussistenza dei requisiti sia stata prodotta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

In pratica, l'emendamento presentato tende a mantenere all'8 per cento (invece del 15 per cento) l'aliquota dell'imposta di registro per gli atti di traslazione dei terreni agricoli già stipulati prima dell'entrata in vigore di questo provvedimento. Quindi, sotto tale profilo, non comporta nulla di nuovo; si proroga soltanto il termine per la produzione della certificazione poichè è accaduto in molti casi che il certificato è stato prodotto in ritardo, non avendo alcune Regioni tempestivamente predisposto i propri uffici in modo da poter rilasciare la certificazione necessaria nei tre anni previsti dalla legge. Si tratterebbe comunque di una norma valida solo per gli atti già compiuti nel passato per i quali mancherebbe solo la produzione della certificazione.

Quanto all'emendamento presentato dai senatori De Cinque e Candioto, vorrei far presente che esso esprime, sia pure in forma diversa, assai più semplice e forse anche più opportuna, lo stesso contenuto di un emendamento da me presentato. Pertanto, non posso che dichiararmi favorevole a tale emendamento.

Inoltre, vorrei ricordare che la 1^a Commissione ha già espresso parere favorevole per quanto di competenza, invitando peraltro la Commissione di merito a valutare l'opportunità di estendere la proroga prevista dal disegno di legge anche alle agevolazioni INVIM.

Tuttavia, anche per questo emendamento occorre attendere il parere della 5^a Commissione. Quindi, non abbiamo ancora tutti gli elementi per poter adottare una deliberazione in merito.

PRESIDENTE. In attesa dei pareri della 5^a Commissione sugli emendamenti e sul disegno di legge nel suo insieme, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI